



**Procedura selettiva di sviluppo economico del personale  
dell’Agenzia delle Entrate**

**IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

**DISPONE**

l’avvio della procedura selettiva di sviluppo economico di seguito descritta.

***1. Finalità della procedura***

1. La procedura di sviluppo economico è finalizzata all’attribuzione ai dipendenti appartenenti al ruolo dell’Agenzia di “differenziali stipendiali”.
2. Partecipano alla procedura selettiva per il conferimento di “differenziali stipendiali”, distinta per le tre aree di inquadramento Operatori – Assistenti – Funzionari, i dipendenti appartenenti al ruolo dell’Agenzia alla data del 1° gennaio 2023, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, che nei tre anni precedenti al 1° gennaio 2023 non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica e nei due anni precedenti al 1° gennaio 2023 non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall’art. 43, comma 3, lett. f), CCNL, al rimprovero scritto.
3. Il numero di differenziali stipendiali, risultante dall’accordo integrativo stralcio sulla procedura selettiva di sviluppo economico anno 2023 con le Organizzazioni Sindacali del 21 novembre 2023, è così ripartito a livello nazionale per area:

<b>AREA</b>	<b>n. di differenziali stipendiali a livello nazionale</b>
OPERATORI	71
ASSISTENTI	1.287 di cui 14 riservati alla DP Bolzano
FUNZIONARI	2.760 di cui 16 riservati alla DP Bolzano
Totale	4.118 di cui 30 riservati alla DP Bolzano

4. Non è possibile attribuire più di un “differenziale stipendiale” per dipendente per ciascuna procedura selettiva.
5. Le progressioni economiche sono attribuite a decorrere dal 1° gennaio 2023, anno di sottoscrizione definitiva del menzionato accordo integrativo stralcio del 21 novembre 2023.
6. La graduatoria sarà unica nazionale distinta per le tre aree di inquadramento Operatori – Assistenti – Funzionari e verrà approvata dal Direttore Centrale Risorse Umane. Per i posti riservati alla Direzione Provinciale di Bolzano, il Direttore Provinciale provvederà direttamente ad emanare l’atto di avvio della procedura, a gestirne lo svolgimento e approvare la relativa graduatoria.

## **2. Criteri di valutazione**

Nella procedura si applicano i criteri di seguito indicati:

- a) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
- b) esperienza professionale maturata;

- c) ulteriori criteri, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art 31 CCNL (Destinatari e processi della formazione).

### 3. *Valutazione*

- 3.1 Il criterio di cui alla lettera a) si basa su elementi di giudizio tratti dalla rilevazione del periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023.
- 3.2 La valutazione viene effettuata dai responsabili delle strutture di vertice dell'Agenzia (Divisioni, Direzioni Centrali e Direzioni Regionali, ivi comprese le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano), tenendo conto della diversità di contesto, degli specifici compiti e delle situazioni in cui sono svolti. Ai fini della procedura tutti gli Uffici riconducibili alle strutture centrali dell'Agenzia costituiscono un unico Centro di responsabilità, compresi le Sezioni di Assistenza Multicanale e i Centri Operativi Servizi Fiscali.
- 3.3 La valutazione verrà utilizzata solo ai fini della procedura di sviluppo economico. È competente ad effettuare la valutazione il responsabile della Struttura di vertice presso la quale l'interessato risulti in servizio alla data del 31 dicembre 2022 o comunque alla data di fine servizio presso l'Agenzia delle entrate. Per gli Uffici Centrali il responsabile della struttura è il Direttore Centrale Risorse Umane che acquisirà gli elementi necessari per la valutazione dai responsabili delle strutture centrali.
- 3.4 Il personale appartenente a ciascuna struttura viene ripartito in tre fasce di valutazione con i seguenti punteggi:

FASCE	PUNTEGGIO
FASCIA I	40
FASCIA II	30
FASCIA III	15

Ai responsabili delle strutture compete l'individuazione dei dipendenti cui attribuire:

- nel limite massimo del 5% del numero degli aventi titolo a partecipare per ciascuna area, il punteggio della prima fascia (40 punti);
- nel limite massimo del 5% del numero degli aventi titolo a partecipare per ciascuna area, il punteggio della seconda fascia (30 punti).

3.5 L'inserimento nella prima e seconda fascia va obbligatoriamente corredato – trattandosi per gli interessati di un riconoscimento della rilevanza del contributo dato al lavoro dei colleghi e dell'apporto qualificato ai risultati dell'ufficio e alla funzionalità dei servizi – di un'appropriata motivazione volta a evidenziarne i tratti di professionalità spiccata. La motivazione verrà resa pubblica.

3.6 Nella terza fascia (15 punti) è collocato il restante personale.

#### **4. L'esperienza professionale e titoli di studio, culturali e professionali**

4.1 L'esperienza professionale maturata e titoli di studio, culturali e professionali posseduti dagli interessati alla data del 1° gennaio 2023 saranno valutati secondo quanto definito nelle seguenti tabelle:

<b>ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA            NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE O IN ALTRA AMMINISTRAZIONE            PUBBLICA (punteggio massimo: punti 30)</b>	
Esperienza di servizio maturata nella fascia retributiva di appartenenza dell'ordinamento economico previgente alla data del 1° novembre 2022, confluita nell'attuale differenziale stipendiale: per ciascun anno*	Punti 2.5
Esperienza di servizio maturata nell'area di appartenenza in fasce retributive diverse da quella di appartenenza alla data del 31 ottobre 2022, confluite nei differenziali stipendiali previsti dall'attuale classificazione: per ciascun anno*	Punti 1
Esperienza di servizio in altra area per ciascun anno**	Punti 0.5

\* *Si considera l'esperienza di servizio effettivo maturata al 1° gennaio 2023. Alle frazioni di anno è attribuito il rispettivo punteggio di differenziale, area o qualifica equiparata, rapportato a periodi interi di trenta giorni.*

\*\* *Alle frazioni di anno è attribuito il rispettivo punteggio di differenziale, area o qualifica equiparata, rapportato a periodi interi di trenta giorni.*

**TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI**

**(punteggio massimo: punti 30)**

Titoli*	III area	II area	I area
Diploma di istruzione primaria e secondaria di primo grado	-	Punti 10	Punti 10
Diploma di qualifica professionale (3 anni)	Punti 14	Punti 15	Punti 15
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (4/5 anni)	Punti 19	Punti 21	Punti 21
Abilitazione post diploma attinente ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 20	Punti 22	Punti 22
Laurea in discipline non attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 22	Punti 22	Punti 22
Laurea triennale specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 24	Punti 24	Punti 24
Laurea specialistica, Laurea magistrale o diploma di laurea V.O. specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 27	Punti 27	Punti 27
<i>*Si considera soltanto il punteggio del titolo di studio più elevato posseduto.</i>			
Master di I livello in materie attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 1	Punti 1	
Master di II livello/corsi di specializzazione in materie attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 2	Punti 2	

Abilitazioni professionali attinenti ai settori di attività dell’Agenzia Seconda laurea specifica Dottorati di ricerca in discipline attinenti ai settori di attività dell’Agenzia	Punti 3	Punti 3
<p><i>I punteggi dei titoli post-laurea sono cumulabili nell’ambito del punteggio massimo previsto per tali titoli (tre punti).</i></p> <p><i>Sono valutabili i seguenti titoli post-laurea, conseguiti in discipline attinenti a tutti settori di attività dell’Agenzia, per il cui conseguimento è necessario il possesso di una laurea specifica e il superamento di un esame finale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>master universitari di 1° e 2° livello (con 60 crediti formativi pari a 1500 ore) e corsi di specializzazione universitari di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;</i></li> <li>• <i>dottorati di ricerca;</i></li> <li>• <i>abilitazioni professionali.</i></li> </ul> <p><i>Saranno oggetto di valutazione anche i master universitari conseguiti prima della riforma del sistema universitario attuata con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 purché abbiano durata almeno annuale o pari a 1500 ore e il superamento di un esame finale.</i></p> <p><i>Sono valutabili anche i master e i corsi di specializzazione organizzati dalla Scuola Superiore dell’Economia e Finanze, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in quanto scuole pubbliche di riferimento per l’Agenzia ai sensi D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70 e del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. I titoli rilasciati da queste scuole pubbliche di formazione sono valutabili ove abbiano caratteristiche omogenee a quelli di matrice universitaria di cui sopra per impegno in attività formative.</i></p>		

4.2 Il punteggio massimo complessivamente attribuibile all’esperienza di servizio maturata, secondo i criteri sopra enunciati, è di punti 30.

4.3 Il punteggio massimo complessivamente attribuibile ai titoli di studio, culturali e professionali, secondo i criteri sopra enunciati, è di punti 30.

4.4 I dati relativi all’esperienza di servizio e ai titoli di studio, culturali e professionali, posseduti dai dipendenti alla data del 1° gennaio 2023, sono estratti dal sistema Gestione Risorse Umane dell’Agenzia (GRU). A tal fine sarà attivata un’apposita procedura

informatica e saranno effettuate verifiche a campione sui titoli di studio, culturali e professionali autocertificati.

4.5 Gli elenchi con i punteggi attribuiti all'esperienza di servizio e ai titoli di studio, culturali e professionali saranno resi disponibili agli interessati che avranno un termine di 15 giorni per segnalare eventuali errori o mancanze nei dati acquisiti da GRU. Decorso tale termine, il punteggio si intende confermato. Le segnalazioni saranno oggetto di verifica da parte delle strutture competenti all'aggiornamento del sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU).

4.6 Al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo del 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 4.1.

4.7 La graduatoria finale nazionale, distinta per Area, è formata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun dipendente a seguito della valutazione della performance individuale, dell'esperienza di servizio e dei titoli nonché dell'eventuale punteggio aggiuntivo di cui al punto 4.6. Nel rispetto del principio di non discriminazione, in caso di parità di punteggio, per determinare l'ordine finale di graduatoria, si applicano in sequenza i seguenti criteri di preferenza:

- a) Maggiore punteggio attribuito alla valutazione individuale per fasce di cui al punto 3;
- b) Maggiore punteggio attribuito alla valutazione individuale dell'esperienza professionale di cui al punto 4;
- c) Maggiore età anagrafica.

4.8 Il punteggio complessivo conseguito da ciascun dipendente non può comunque essere superiore a 100.

4.9 Sulla base dei posti indicati nella tabella di cui al punto 1.3, le progressioni economiche saranno attribuite ai dipendenti collocati in posizione utile nella graduatoria unica nazionale, distinta per area, approvata dal Direttore Centrale Risorse Umane e pubblicata nel sito Internet dell'Agenzia.

4.10 Sono esclusi dalla procedura i dipendenti cessati o esonerati dal servizio a qualunque titolo alla data di approvazione della graduatoria.

- 4.11 Il diritto alla progressione è sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare, per coloro per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione o un procedimento penale per delitti di natura non colposa che abbia dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.
- 4.12 Degli esiti della procedura verrà fornita informativa alle Organizzazioni sindacali di livello nazionale.

### ***Motivazioni***

L'art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.

Pertanto, in conformità a quanto disposto dal citato articolo, in attuazione dell'accordo sindacale sottoscritto in data 21 novembre 2023, dopo il rilascio da parte dei competenti organi di controllo della certificazione della compatibilità economica finanziaria e del rispetto dei vincoli e limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, con il presente atto viene disposto l'avvio di una procedura selettiva per le progressioni economiche all'interno delle aree.

I differenziali stipendiali saranno attribuiti ai dipendenti collocati in posizione utile nella graduatoria unica nazionale approvata dal Direttore Centrale Risorse Umane.

Costituiscono oggetto di valutazione: la performance individuale, l'esperienza professionale maturata e i titoli di studio, culturali e professionali.

L'impostazione della procedura di sviluppo economico all'interno delle aree, ai sensi del citato art. 52, risponde a criteri di selettività in funzione delle capacità culturali e professionali, dell'esperienza maturata, della qualità dell'attività svolta e dell'apporto ai risultati dell'ufficio.

***Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate***

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.

***Riferimenti normativi***

- Contratto Collettivo Nazionale di lavoro - comparto Funzioni Centrali - triennio 2019-2021;
- Accordo integrativo stralcio riguardante la procedura di sviluppo economico del personale dell'Agenzia delle Entrate – anno 2023, sottoscritto in data 21 novembre 2023;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.

Ernesto Maria Ruffini

*Firmato digitalmente*